



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

## RELAZIONE ANNUALE DEL GARANTE DEI DIRITTI D' ATENEO PER L'ANNO 2017

La presente relazione è pubblicata poco meno di un anno dopo l'assunzione da parte del sottoscritto del ruolo di Garante dei Diritti dell'Università di Firenze.

Un tempo sufficientemente lungo perché sia possibile riferire non solo sui dettagli dell'attività svolta ma anche su questioni di ordine generale e su "linee di tendenza" risultanti dal complesso delle attività di ufficio e dai rapporti con gli altri organi e uffici dell'Ateneo.

---

Su iniziativa del dott. Giampaolo Muntoni che mi ha preceduto nel ruolo, nella presentazione sul web di Ateneo della figura del Garante risulta che quest'ultimo interviene *"soltanto nei casi in cui un problema non sia stato risolto in via ordinaria"*. E che *"l'Ufficio del Garante non è un URP né un Ufficio Reclami. Non può sostituirsi agli uffici dell'Ateneo"*.

Si tratta di un richiamo opportuno al contenuto dell'art. 23 dello Statuto che nel prevedere il ruolo istituzionale del Garante stabilisce che ad esso possono essere sottoposte *"questioni relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Al Garante possono essere altresì sottoposte asserite violazioni delle norme statutarie e delle prescrizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti"*.

Viene così delineata una figura di seconda istanza cui ci si rivolge, almeno tendenzialmente, solo una volta che la lamentata lesione dei diritti si sia verificata e dopo che l'interessato abbia perseguito il proprio interesse attraverso un rapporto diretto con gli uffici.

La prassi, nonostante il tentativo del dott. Muntoni, ci racconta una realtà diversa.

**Ufficio Garante dei Diritti**

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze  
telefono +39 055 2757257 | e-mail: [garante.diritti@unifi.it](mailto:garante.diritti@unifi.it)



Bisogna ricordare che la quasi totalità delle richieste di intervento del Garante proviene da studenti.

Talvolta si tratta di lamentele per condotte inappropriate di docenti, ma nella stragrande maggioranza dei casi i problemi segnalati riguardano asserite carenze di comunicazione con le segreterie, asseriti errori nell'applicazione di normative attinenti alla didattica e simili.

In questi casi lo studente non aspetta che il danno temuto si sia concretizzato: si rivolge al Garante in prevenzione, quasi a chiedere un supporto alle proprie richieste.

Per un verso questo è improprio, per le ragioni esposte. Anche perché spesso le ragioni di preoccupazione o di protesta sono infondate e dovute a scarsa conoscenza delle normative o delle ragioni alla base delle scelte degli Organi di Governo, nonostante le spiegazione già ricevute dai singoli Uffici di competenza.

Per altro verso è comprensibile che, avvertiti della presenza di un organo di garanzia all'interno dell'Ateneo, gli studenti vi ricorrano per chiedere sostegno.

Da tutto ciò consegue un'attività dell'ufficio del Garante spesso di tipo magmatico, informale. Non è infrequente tra l'altro che il contatto – attraverso la Funzionaria dottoressa Stefania Maresca – avvenga telefonicamente anziché per iscritto. E che poi le singole questioni poste si rivelino infondate oppure vengano risolte dopo i necessari accertamenti nelle vie brevi con conseguente rapida archiviazione.

Trattandosi di prassi difformi dalla previsione normativa, nessun intervento è possibile né forse opportuno per una correzione di rotta. Preme soltanto segnalare che, nei fatti, l'Ufficio del Garante ha subito una trasformazione rispetto alla previsione statutaria in quanto l'informazione su normative e gestione di questioni complesse occupa una parte rilevante dell'attività lavorativa sia, quando occorre, nella ricerca di elementi utili, sia nella spiegazione agli studenti, non sempre ben informati sulle procedure relative alle carriere didattiche e quant'altro di loro interesse.

Nulla di male. La vita e le concrete esigenze della Comunità di Ateneo e dei suoi appartenenti hanno prevalso. E del resto, in linea generale, un intervento preventivo



può aiutare lo studente ad affrontare il suo problema in modo più utile rispetto ad un intervento successivo alla lesione di un diritto. E soprattutto è in grado di farlo desistere dal presentare un ricorso privo di fondamento con inutile dispendio di tempo e risorse per gli Uffici incaricati e per lo studente stesso.

-----

L'art. 23 comma 4 dello Statuto prevede che ad istruttoria compiuta il Garante pronunci una "*opinione motivata*" (nella prassi corrente denominata "parere") che viene pubblicata dall'Università.

In attuazione di queste disposizioni, il Regolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante dispone che il Garante "*formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette (..) dette conclusioni (...) alle parti interessate e al Rettore*".

Secondo tali disposizioni il Garante deve comportarsi così in ogni caso, non risultando alcuna discrezionalità.

E anche per rivolgersi al Garante sono previste modalità che nella prassi non sempre vengono rispettate.

In sede di audizione da parte della Commissione per la Revisione dello Statuto presieduta dal prof. Tarli Barbieri lo scrivente ha proposto che la normativa sia modificata per ratificare le prassi indicate, inserendo una disposizione che legittimi l'apertura e la chiusura di un "caso" senza formalità quando ciò sia utile e opportuno.

----

Si ritiene inoltre di segnalare, come già in sede di Commissione per la Revisione dello Statuto, alcune osservazioni riguardanti la Commissione di Garanzia. Si propone un effettivo coordinamento tra le competenze del Garante e quelle della Commissione, soprattutto al fine di valorizzare il ruolo di quest'ultima.

Anche se l'inserimento del Codice Etico nello Statuto (in uno degli articoli iniziali, a significare la centralità del tema) è prova del suo rilievo per la vita dell'Ateneo, di fatto la Commissione di Garanzia dalla data della sua istituzione è stata attivata in un numero ridottissimo di casi ed anzi è stata costituita, su sollecitazione del Garante dr. Muntoni, solo poco tempo fa. Mai dalla data in cui il sottoscritto ha assunto la carica di Garante.

Capita nella pratica che ci si rivolga al Garante segnalando fatti che rientrano nella



sfera di competenza della Commissione di Garanzia perché integrano violazioni del codice etico.

Si pone in questi casi il problema della attivazione della Commissione di Garanzia. Di certo il Garante non può attivarla di ufficio. Né può farlo alcun altro ufficio o organo di Ateneo in quanto tale. E certo nessuno può spingere o tanto meno obbligare l'interessato alla presentazione di un ricorso.

La principale ragione della marginalità della Commissione di Garanzia nella vita di Ateneo è, a giudizio del Garante, la previsione dell'art. 7 del Codice etico: *“Alla Commissione di garanzia può rivolgersi, con ricorso scritto, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano lamentare una violazione del codice”*.

Dunque una sorta di “procedibilità a querela di parte” e per di più con ricorso scritto, in potenziale contrasto – a giudizio di chi scrive – con il rilievo statutario del codice etico e dunque con l'interesse generale dell'Ateneo non tanto a sanzionare quanto a conoscere fatti e situazioni in grado di incidere negativamente sulla qualità della didattica, sul prestigio dell'Università, sulla dignità degli appartenenti alla sua comunità.

Il Codice Etico – in generale il rispetto dell'etica nelle relazioni interpersonali in ambiente pubblico – non è previsto a tutela del singolo ma della comunità universitaria. Il Codice Etico (art. 1) è stato introdotto affinché *“la condotta dei membri della comunità universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti sia conforme ai principi che presiedono all'attività dell'Università, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali”*. Sono finalità di pubblico interesse, e non pare opportuno lasciarne la cura alla iniziativa del singolo.

Del resto chi segnala al Garante o ad altri uffici fatti e situazioni che lo riguardano lo fa -nella quasi totalità dei casi- per ottenere un risultato favorevole e l'eliminazione di un danno reale o potenziale. Dunque per un obiettivo concreto e tangibile e non per ottenere (secondo quanto previsto dal Codice Etico) un richiamo verbale o scritto rivolto al “colpevole”.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere nuove forme di attivazione della Commissione di Garanzia.

A giudizio del sottoscritto occorre evitare però una rigida previsione di procedibilità “di ufficio” da parte del Garante e coinvolgere comunque la persona interessata nella decisione finale sulla scelta di attivare la Commissione di Garanzia..

---



La macchina organizzativa dell'Università è estremamente complessa e articolata. L'attenzione al tema del rispetto dei diritti (art. 2 dello Statuto) risulta diffusa e condivisa come valore fondante. E soprattutto praticata.

Tuttavia, la complessità dell'organizzazione e delle procedure di competenza dei vari uffici può comportare il rischio che le esigenze e i diritti degli utenti siano a volte sacrificati. Talvolta dalle prassi, ma in altri casi dalle stesse disposizioni di settore.

Emblematico di tali situazioni, peraltro non frequenti, è il caso verificatosi in occasione delle assegnazioni della sede per il Corso di Laurea in Infermieristica.

La necessità che l'assegnazione degli studenti alle diverse sedi fosse completata nei tempi necessari per il tempestivo avvio del corso è stata ritenuta inconciliabile con quella – relativa alla sfera dei diritti – di dar pieno seguito alle posizioni di merito raggiunte dagli studenti.

Lo scorrimento delle graduatorie è avvenuto, a giudizio del Garante, con criteri e tempi che non sono riusciti a bilanciare le diverse esigenze in gioco. Il tempo concesso per l'immatricolazione dopo la pubblicazione della graduatoria è stato molto ridotto con la conseguenza che alcuni studenti sono stati obbligati a optare per sedi non gradite salvo poi veder scorrere le graduatorie ed assegnare il posto ad altri studenti meno meritevoli.

Si ricorda la vicenda solo perché si tratta di un caso in cui a giudizio del Garante non risultavano reali esigenze tali da sacrificare quelle degli studenti di un effettivo rispetto del merito. E affinché nei bandi relativi ai prossimi anni accademici queste ultime vengano considerate con maggior attenzione.

----

Nei mesi scorsi è stato posto all'attenzione del Garante il caso posto dagli studenti dell'Università di Firenze e intenzionati ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia.

Il numero di posti per l'accesso alla Laurea Magistrale è inferiore a quello dei laureati con laurea triennale: per l'anno in corso, 360 contro 540.

Il sistema del numero chiuso impedisce a molti di accedere al corso di laurea magistrale e l'imbuto determina una obiettiva lesione del diritto allo studio.

La selezione avviene in base al voto di laurea. A detta di molti studenti fiorentini ciò avvantaggia oltretutto chi proviene da altre Università in cui mediamente i voti di esame e quelli di laurea sono più alti, senza che a ciò corrisponda in linea generale una migliore preparazione degli studenti.

La rilevanza della questione è stata accentuata dalla scelta di consentire l'iscrizione al Corso Magistrale, con riserva, anche in caso di laurea triennale ottenuta dopo la scadenza del termine per l'iscrizione medesima.



Il numero chiuso oltretutto è reso necessario da un problema di risorse e di strutture e non deriva da scelte di ordine didattico o ancora meno dalle prospettive di assorbimento dei laureati nel mondo del lavoro. Tutto questo è ancora più grave per la laurea triennale in psicologia. I laureati non acquisiscono infatti un chiaro profilo professionale spendibile sul mercato del lavoro. Sono inseriti volendo in un albo B. Non sono abilitati alla professione privata. Possono lavorare in strutture pubbliche o private ma sempre sotto la supervisione di uno psicologo con laurea magistrale.

Gli sbocchi lavorativi sono limitati. Si legge addirittura in alcuni siti web: pressoché nulli. La preparazione, come scrive Unifi nella presentazione del corso, è essenzialmente di carattere teorico e prepara allo studio del biennio magistrale.

Si ritiene contrario al diritto allo studio prevedere implicitamente che chi non trova posto per la magistrale a Firenze debba trasferirsi (tentare di trasferirsi) in altre università, con relativi costi e disagi aggiuntivi.

Per tutto questo, si dubita che vi sia qualcosa di irragionevole o discriminatorio nella eventuale scelta di favorire nell'accesso alla magistrale chi si è laureato a Firenze, in applicazione del principio di autonomia dell'università (art. 6 della legge 168 del 1989).

E' conseguenza di tale principio una sostanziale concorrenza tra Atenei, che si misura anche sulla capacità di attrarre studenti e, naturalmente, di trattenere i propri conducendoli alla conclusione del percorso di studi.

Del resto, per il trasferimento a Firenze da altro ateneo è previsto un controllo sul merito e sulla preparazione. E questo significa proprio che c'è una sorta di presunzione di adeguata preparazione per i propri studenti ma non per gli altri, da sottoporre a verifiche che, si ritiene, non possono limitarsi alla valutazione del voto di laurea.

Compete al Garante soltanto la segnalazione del problema. Si aggiunge soltanto, quanto all'iscrizione con riserva, che in ogni caso appare opportuno limitarla a chi sia già iscritto alla sessione di laurea autunnale. Estenderla a chi progetta la laurea nella sessione di febbraio significa lasciare il posto a chi potrebbe non laurearsi, rischiando di togliere il posto a qualcuno per lasciarlo a chi non lo userà.

-----

Una studentessa, partecipante ad una selezione pubblica per un posto relativo all'Area Servizi alla Didattica, ha segnalato un difetto di trasparenza della relativa procedura.

La segnalazione riguardava un presunto "vizio di par condicio nelle procedure concorsuali" in considerazione della notoria collaborazione tra la candidata risultata vincitrice e un docente componente della commissione esaminatrice. Emergeva, pertanto, l'opportunità che il docente si astenesse dai lavori della commissione



esaminatrice.

Nel caso in questione non è risultato nemmeno a livello di ipotesi alcun abuso della funzione perché la vincitrice disponeva di titoli e competenze di gran lunga superiori a quelle dei concorrenti.

Risultando tuttavia in effetti che tra il docente e la studentessa vincitrice della selezione esisteva una collaborazione non saltuaria e occasionale (anche in occasione di convegni e pubblicazioni) rimaneva un problema di opportunità che suggeriva l'astensione del docente dalla partecipazione alla commissione esaminatrice.

Il prestigio e la credibilità delle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni universitarie, ha bisogno di trasparenza.

Su questo presupposto (la tutela della trasparenza come valore sostanziale) si fonda il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, testo di legge noto come Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, applicabile anche ai dipendenti delle Università in base all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (richiamato dall'art. 2 del D.P.R. 62/2013).

Ed è a questi principi che, di fatto richiamandoli, si ispira il Codice Etico dell'Università di Firenze che all'art. 4 richiama i principi di imparzialità e trasparenza.

Il tema che emerge dalla vicenda è quello della trasparenza e dell'opportunità.

Si tratta di un tema di interesse generale già posto dal Garante dottor Giampaolo Muntoni con il parere n. 7 del 20 maggio 2014 riguardante una situazione del tutto simile a quella qui trattata. Il parere segnalava l'opportunità di salvaguardare il prestigio e la credibilità dell'istituzione universitaria attraverso l'attenzione al tema della trasparenza. Vi si legge: *“a volte si presentano situazioni in cui una condotta, pur se legittima, può risultare non ineccepibile sul piano della opportunità. In particolare, su tale tema sembra da tener presente l'importanza che la imparzialità di comportamento di chi agisce in una funzione pubblica non solo sussista in sé, ma sia pure oggettivamente percepibile come tale dagli interessati e dai terzi. E sembra che di ciò non si sia tenuto sufficientemente conto nella nomina della Commissione per il concorso di cui si tratta”*.

Il tema della prevenzione di ogni possibile interferenza di interessi impropri nelle scelte amministrative è fortemente sentito nei sistemi democratici più avanzati come elemento di rilevante interesse pubblico a tutela della credibilità delle istituzioni. Ed è di certo all'attenzione dei vertici dell'Ateneo.

-----



La docente responsabile del CESPDP ha trasmesso la segnalazione di uno studente relativa agli orari e alle sedi delle lezioni del corso di laurea in storia, la cui organizzazione (in sedi diverse e non vicinissime e con orari che non prevedono un intervallo di tempo necessario per gli spostamenti) non tiene conto delle esigenze degli studenti con disabilità motorie, sia per il trasferimento da una sede all'altra, sia per i tempi necessari per mangiare (si tratta di orari coincidenti con la parte centrale della giornata). E' stata segnalata anche la mancanza in più sedi di un banco e di un bagno adeguati alle esigenze degli studenti disabili.

Con il parere n. 17 del 1° dicembre 2017 il nostro ufficio ha segnalato il problema ed ha ritenuto doveroso e assolutamente possibile, con la necessaria collaborazione dei docenti, prevedere un orario delle lezioni che consenta agli studenti, in particolare a quelli con disabilità motorie, ma non solo, di spostarsi da una sede all'altra senza costringerli – se l'orario è rispettato – a perdere parte delle lezioni.

Le esigenze didattiche e di studio devono essere prese nella massima considerazione e non possono essere sacrificate da nessun altro interesse, salva una assoluta impossibilità.

Il problema merita una segnalazione nella presente relazione perché va oltre il singolo caso segnalato e riguarda nel suo complesso l'attività didattica dell'Ateneo e, in ultima analisi, il rispetto del diritto allo studio.

-----

Sempre in tema di disabilità è in corso, alla data della presente relazione, la valutazione conseguente alla questione posta al Garante su un tema che, pur relativo ad un singolo caso che nel frattempo ha trovato spontanea soluzione, è di ordine generale e, a parere del Garante, di grande rilievo.

Si trattava di uno studente affetto da "Psicosi autistica con invalidità al 100% e totale e permanente inabilità lavorativa". Gli è preclusa qualsiasi interazione con l'esterno, comunica con poche parole isolate, è inerte e assente. Nonostante questo lo studente ha ottenuto il titolo di studio necessario per l'iscrizione all'Università e ha superato tre esami a seguito di valutazioni sottratte alla valutazione del Garante.

Il caso suggerisce una riflessione di ordine generale sulla ragionevolezza e sul senso dell'iscrizione all'Università e della frequenza dei corsi quando si tratta di studenti psichicamente affetti da disabilità di questo tipo e di questa gravità.

Una norma che prevedesse un vaglio iniziale di idoneità psichica, in ogni caso non certo di competenza dei singoli atenei e comunque di difficilissima attuazione, sarebbe inaccettabile in linea di principio e le prassi applicative conseguenti comporterebbero rischi di discriminazione e stigmatizzazione nei confronti dei portatori di disturbi psichiatrici.





Però, si ripete, bisogna interrogarsi sul senso della iscrizione e frequenza dell'università – per qualsiasi corso di laurea – di studenti come quello in esame.

Il tema, a rigore non di competenza del Garante, è in corso di valutazione in collaborazione con la Responsabile del CESPDP e il Vice Rettore Vicario, allo scopo di pervenire ad una riflessione il più possibile condivisa. Il Garante ritiene che si tratti di un problema di ordine generale di ordine scientifico, psichiatrico e pedagogico oltre che giuridico, degno di ulteriori approfondimenti.

-----

Risulta dalle segnalazioni pervenute al Garante che in alcuni casi gli esami sostenuti dagli studenti sono stati verbalizzati dai docenti con ritardo anche notevole. Ciò ha comportato problemi per gli studenti interessati, costretti a “rincorrere” il docente per ottenere la verbalizzazione. Ne sono seguiti a volte vicende tortuose e complesse, evitabili con un richiamo ai docenti perché provvedano, come dovuto, a verbalizzare l'esito degli esami nei tempi previsti.

-----

Il parere del Garante n. 19 del 15 dicembre 2017 si è occupato della necessità di piena attuazione del D.R. 518/2013 (Regolamento Didattico di Ateneo) il quale all'art. 19 disciplina il Calendario degli esami e prevede:

*“La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di Studio e lo rende noto agli studenti all'inizio dell'attività didattica”.*

A seguito di numerose segnalazioni da parte di studenti si è constatato che questa previsione non è uniformemente rispettata. Non tutti i docenti hanno inserito in rete le date degli appelli, anche dopo l'inizio dell'attività didattica.

Si è ritenuto, con il parere n. 19, di segnalare la necessità che le date di esame siano fissate e comunicate quanto prima possibile.

In realtà, la disposizione in questione è troppo rigida e pretende troppo dai docenti, perché non sempre è possibile pianificare le date con un anticipo di molti mesi, soprattutto per i docenti impegnati anche in attività diverse da quelle strettamente legate alla docenza. Ed è anche vero che per gli studenti conoscere già a novembre tutte le date precise di esame, per tutti gli appelli dell'anno accademico, non pare indispensabile nella organizzazione degli studi.

Dunque, pur sempre rispettando il principio secondo il quale le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo, ad esempio, all'inizio di ogni semestre, si è proposta la modifica dell'art. 19 del Regolamento per renderlo meno rigido.



Fermo restando, naturalmente, che nella attuale formulazione si tratta di una disposizione vincolante che non prevede deroghe o eccezioni.

-----

Il parere n. 11 del 20 ottobre 2017 si è occupato della questione della partecipazione dei docenti in quiescenza ai bandi per il conferimento di incarichi di docenza ai quali, non essendo previste eccezioni, possono partecipare anche coloro che hanno svolto attività di docenza nello stesso corso di laurea.

Il parere ha però ritenuto trattarsi di una previsione non solo legittima ma addirittura doverosa, e in particolare della applicazione dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

La norma prevede che le Università possano stipulare contratti per attività di insegnamento avvalendosi della *“collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione”*.

Se dunque un bando per il conferimento di contratti di insegnamento prevedesse l'esclusione dei docenti in quiescenza sarebbe illegittimo per violazione di legge.

La legge valorizza (non senza fondamento) l'esperienza didattica e il curriculum professionale dei candidati. E tuttavia un problema di applicazione si pone, anche perché la disposizione dell'art. 23 citato non pone nessun rigido vincolo alle valutazioni dei titoli dei candidati.

La disposizione dell'art. 23 rischia di rappresentare ostacolo all'ingresso di giovani nel mondo del lavoro ma soprattutto di trascurare il valore di studi più recenti e più aggiornati e l'apporto che questi possono dare all'attività didattica.

Nella pratica, inoltre, è naturale che le commissioni di concorso siano composte, quanto meno in prevalenza, da ex colleghi dei candidati in quiescenza e da docenti che con questi ultimi hanno collaborato. Si ritiene trattarsi di un problema – che la legge 240 ha trascurato di considerare – di trasparenza e di credibilità dei criteri di selezione dei docenti.

Potrebbe pertanto essere introdotta nella normativa dell'Ateneo una disposizione generale di principio e di attuazione dell'art. 23 della legge 240 che consenta alle commissioni valutazioni non legate solo o prevalentemente alla valorizzazione dei vantaggi dell'anzianità.

----

Come è noto, gli esami non compresi in un piano di studi che non sia stato preventivamente approvato non concorrono a nessun titolo ai fini dell'assegnazione di agevolazioni economiche, borse di studio e simili.



E' frequente tuttavia che da parte degli studenti siano presentate proteste per tali esclusioni. Ciò dipende essenzialmente da una carenza di informazione sul punto sopra indicato.

Si segnala pertanto la questione affinché il principio in questione venga con la maggior chiarezza e categoricità possibile evidenziato nella comunicazione web e sul Manifesto degli Studi, per evitare in futuro pregiudizi economici agli studenti oltre che – ma è ovviamente secondario – la presentazione agli uffici centrali incaricati ed al Garante di segnalazioni infondate relative al mancato riconoscimento delle agevolazioni richieste.

-----

Infine, si segnala il tema delle sanzioni economiche agli studenti per i ritardi negli adempimenti di loro competenza.

L'importo delle sanzioni per mora e oneri amministrativi sembra eccessivo: 100 Euro per ogni inadempimento ed anche per ritardi lievi.

Soprattutto, la sanzione viene ripetuta per l'intero importo per ogni singolo adempimento ritardato (pagamento della prima e della seconda rata delle tasse, presentazione dell'ISEE) e può raggiungere cifre rilevanti, a volte – e paradossalmente – di gran lunga superiori all'importo delle tasse richieste quando si tratta di studenti rientranti nelle fasce di reddito più basse.

Si propone pertanto una modifica della normativa in oggetto, o mediante possibili riduzioni delle sanzioni, o mediante la previsione di sanzioni da non ripetere tal quali per ogni singolo inadempimento.

-----

A conclusione della presente relazione, credo doveroso ringraziare il Magnifico Rettore, il vice Rettore Vicario, il Direttore Generale e tutta la comunità di Ateneo per l'opportunità che mi è stata data di collaborare all'attività di una realtà culturale prestigiosa come l'Università di Firenze. Un doveroso ringraziamento va anche alla dottoressa Stefania Maresca per la qualità e la quantità del suo lavoro.

Firenze, 9 Febbraio 2018

IL GARANTE  
Sergio Materia